

Regolamento Interno del Gruppo Speleologico Urbino

(approvato nell'Assemblea Ordinaria tenutasi a Urbino il 5 dicembre 2013)

Art.1

Il G.S.U. è una libera associazione apartitica e senza fini di lucro, fondata nel 1999. Il G.S.U. considera l'attività speleologica, alpinistica e naturalistica in genere in ogni suo aspetto esplorativo, scientifico e didattico. Oggetto della ricerca speleologica sono le cavità naturali ipogee, i territori ed i fenomeni carsici intesi nell'accezione più ampia del termine, nonché le cavità artificiali

TITOLO 1

Soci Semplici, Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Onorari.

Art.2

Possono essere Soci singole persone suddivise nelle seguenti categorie:

Soci Semplici: Regolamentati dallo statuto vigente

Soci Ordinari: Regolamentati dallo statuto vigente

Soci Onorari: singole persone nominate direttamente dal Consiglio Direttivo le quali sono adoperate nel corso della vita alla promozione del GSU e della attività statutarie.

Soci Benemeriti: singole persone nominate direttamente dal Consiglio Direttivo le quali hanno fatto consistenti donazioni e/o lasciti al GSU al fine di promuoverne le attività Statutarie

Tutti i Soci, a qualsiasi categoria appartengano sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e di regolamento del Gruppo.

Art.3

I Soci Ordinari e i Soci Semplici pagano una quota annua il cui ammontare viene stabilito ogni anno dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari e Benemeriti non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.

I Soci sono tenuti a versare la quota annua entro il 31 marzo, termine dopo il quale saranno soggetti a mora stabilita dal consiglio direttivo all'inizio dell'anno. I Soci Ordinari che entro l'anno non abbiano rinnovato il versamento della quota, sono esclusi dal diritto di voto in assemblea e nelle elezioni alle cariche sociali, nonché dalla fruizione

dei servizi sociali. Trascorso un secondo anno di morosità, dopo preavviso, essi saranno considerati decaduti.

Art.4

Hanno diritto al voto i Soci Ordinari. Tali Soci potranno farsi rappresentare da altri Soci mediante delega scritta; ogni Socio Ordinario non potrà assumere più di una delega sottoscritta da altrettanti Soci Ordinari.

Le deleghe dovranno essere depositate presso la Presidenza dell'Assemblea all'inizio dei lavori.

Art.5

I Soci Semplici, i Soci Ordinari, i Soci Onorari e i Soci benemeriti hanno diritto a fruire di tutti i servizi del GSU, nessuno escluso.

TITOLO II

Organi del Gruppo Speleologico Urbino

Art.6

Ferme restando le disposizioni statutarie, organo sovrano del GSU è l'Assemblea dei Soci. Altri organi sono il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Proviviri.

(Assemblea dei Soci)

Art.7

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Ordinari, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art.8

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno; di norma entro il primo semestre, ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci ordinari. Il Consiglio dei Sindaci ha facoltà di convocare l'Assemblea nei casi previsti dall'art.27 del presente regolamento.

La convocazione dell'assemblea dei Soci è comunicata ai Soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione. Nella comunicazione sarà indicato l'ordine del giorno al quale potranno essere aggiunti altri argomenti purché richiesti da un Socio almeno 5 giorni prima dell'Assemblea al Presidente con lettera. L'ordine del giorno dovrà contenere anche la voce "varie ed eventuali" in cui potranno confluire, con approvazione dell'Assemblea, voci iscritte anche all'inizio della seduta

Art.9

L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci in regola con le quote, compresi i rappresentanti per delega. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea nomina nel suo seno un Presidente e un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei voti eccetto nei casi in cui lo Statuto richieda una maggioranza qualificata. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Art.10

L'assemblea straordinaria è convocata con le medesime modalità previste per l'Assemblea ordinaria, salvo per quanto previsto dall'art.24 dello Statuto (scioglimento dell'Associazione). Essa non può deliberare su argomenti diversi da quelli previsti dall'Ordine del giorno inviato ai Soci né possono esservi apportate integrazioni. L'Ordine del giorno non può contenere la voce "varie ed eventuali".

Per quanto attiene validità, svolgimento, deliberazione, vale quanto stabilito per l'Assemblea ordinaria.

(Presidente)

Art.11

Il Presidente viene eletto direttamente dai Soci Ordinari resta in carica per un triennio e può essere rieletto. Il Presidente non può assumere altri incarichi all'interno del Consiglio, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri..

(Consiglio Direttivo)

Art.12

Il Consiglio Direttivo è organo direttivo della G.S.U. Esso è composto dal Presidente e da

sei consiglieri, tutti eletti tra i Soci ordinari a scrutinio segreto. I Consiglieri espletano l'incarico per un triennio e sono rieleggibili nelle modalità dettate dallo statuto. In caso di vacanza di uno o più consiglieri il loro incarico viene assunto dai primi fra i non eletti.

Art.13

E' incompatibile l'incarico contemporaneo di Sindaco e Consigliere: l'eletto ai due incarichi deve optare per uno dei due.

Art.14

Il Consiglio nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere

Art.15

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima della data di convocazione, salvo motivi urgenti, di sua iniziativa o per espressa richiesta di almeno 2 Consiglieri. La convocazione deve contenere l'Ordine del giorno. I Consiglieri possono a stretto giro di posta comunicare la propria intenzione di modifica all'ordine del giorno che viene approvata salvo ratifica in sede di seduta. Il Consiglio si riunisce almeno 3 volte all'anno. I Consiglieri impossibilitati a partecipare sono tenuti a darne tempestiva comunicazione. L'assenza a tre consecutive riunioni del Consiglio, non sufficientemente motivata, può consentire al Consiglio Direttivo di promuovere un processo di avvicendamento.

Art.16

Le sedute sono valide purché siano presenti almeno 5 Consiglieri più il Presidente o il Vicepresidente. Non sono ammesse deleghe.

Art.17

Il Presidente chiama a partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, i Responsabili delle attività di base ed invia per conoscenza la convocazione ai Sindaci. Può altresì convocare con funzioni consultive qualunque Socio o altra persona ritenuta utile.

Il Consiglio Direttivo può convocare delegati delle Associazioni speleologiche in ambito nazionale regionale, per questioni consultive o per discutere di problemi attinenti l'attività delle Associazioni stesse.

In ambito regionale e nazionale il Consiglio Direttivo considera interlocutori privilegiati

rispettivamente le Federazioni regionali e la Società Speleologica Italiana.

Art.18

Le decisioni del Consiglio direttivo vengono assunte a maggioranza; in caso di parità il Presidente o il Vicepresidente che lo sostituisce, hanno voto decisionale. Le decisioni prese sono vincolanti per tutti i Consiglieri e per il Presidente.

Art. 19

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono documenti interni che possono essere messi a disposizione del Socio che lo richieda di volta in volta per iscritto. Un estratto del verbale verrà comunicato a tutti i Soci tramite gli organi di informazione interna.

Art.20

Il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, e saranno pertanto indette nuove elezioni, in anticipo sul triennio nei seguenti casi:

Dimissioni contemporanee del Presidente e del Vicepresidente.

Dimissioni contemporanee di almeno 4 Consiglieri.

Per avvenuta sostituzione per avvicendamento di più di 4 Consiglieri.

In caso di voto di sfiducia dell'Assemblea ordinaria su bilancio consuntivo e o sul bilancio preventivo.

Art.21

Allo scadere del mandato il Consiglio Direttivo conserva l'incarico per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art.22

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento per un periodo superiore ai 20 giorni o in caso di delega. Verificandosi una assenza presidenziale per un periodo superiore ai 6 mesi, il Vicepresidente provvederà ad indire nuove elezioni per la carica di Presidente, secondo quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto.

Art.23

Regolamento del Magazzino del Gruppo Speleologico Urbinato

Art. 1

Il prelievo dell'attrezzatura può essere effettuato solo a titolo personale. Chi effettua il prelievo è responsabile della restituzione dell'attrezzatura.

Art. 2

Possono prelevare attrezzatura soltanto i soci del G.S.U.: eventuali terze parti potranno usufruire del detto materiale limitatamente alle attività svolte con i soci del gruppo. Il prelievo effettuato a tale titolo dovrà essere controfirmato da almeno un Membro Effettivo il quale si farà garante del corretto utilizzo e della restituzione del materiale stesso.

Art. 3

Il Consiglio Direttiva nomina un Magazziniere ed un suo Vice. Il Magazziniere dovrà provvedere a segnare sull'apposito registro le generalità di chi effettua il prelievo, la data, l'attrezzatura prelevata ed il relativo luogo di impiego; il prelevante dovrà apporre la propria firma sul registro, mancando la quale il Magazziniere continuerà ad essere responsabile anche del materiale prelevato.

Art. 4

Chi preleva attrezzatura è tenuto a riconsegnarla entro e non oltre 14 giorni dal momento del prelievo, pulita e in ordine e deve verificare che il Magazziniere apponga sull'apposito registro la data di riconsegna e la propria firma, mancando le quali il socio prelevante continua ad essere responsabile del materiale prelevato.

Art. 5

L'attrezzatura va riconsegnata al Magazzino entro 14 giorni dal prelievo. Il Magazziniere non accetterà la restituzione di materiale sporco o in disordine. Nel caso in cui il materiale non rientri in Magazzino entro il 28° giorno dal prelievo, il socio interessato non potrà effettuare un successivo prelievo.

Art. 6

La riconsegna di materiali utilizzati per l'armo in grotte in esplorazione viene prorogata fino al termine dei lavori, stabilito dal Consiglio Direttivo; eventuali altri casi di proroga (oltre a quelli previsti nel successivo art. 9) sono ammessi solo eccezionalmente e per motivi più che validi e dovranno comunque essere vagliati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

I prelievi dal Magazzino possono essere effettuati soltanto tramite il Magazziniere, al giovedì sera. Il Magazziniere dovrà garantire la propria presenza: solo in casi eccezionali, sotto la propria responsabilità, potrà delegare un suo sostituto.

Art. 8

Il Segretario conserva e tiene aggiornati archivi sociali ed elenco dei Soci, mantiene i contatti con i Soci, redige e sottopone all'approvazione i verbali delle riunioni e delle Assemblee, collabora all'esazione delle quote sociali, segnala i casi di morosità, coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.

Art.24

Il Tesoriere, ferme restando le disposizioni statutarie, riscuote le quote sociali e redige il rendiconto annuale finanziario del G.S.U., che viene sottoposto dal Consiglio Direttivo dell'Assemblea ordinaria.

Art.25

Segretario e Tesoriere possono essere coadiuvati da persone di loro fiducia, anche non soci, ove se ne ravvisino la necessità e sentito per approvazione il Consiglio Direttivo.

(Collegio Dei Sindaci)

Art.26

Il Collegio dei Sindaci esercita la supervisione amministrativa della Società. I Sindaci possono operare anche individualmente; deliberano collegialmente a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso. I Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali devono essere invitati. Essi esercitano il controllo sull'amministrazione della Società, accertano la regolare tenuta della contabilità e verificano che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio ed il conto delle entrate e delle uscite.

Provvedono altresì alla convocazione dell'Assemblea e curano le pubblicazioni e le operazioni necessarie in caso di omissione da parte del Presidente. I Sindaci riferiscono all'Assemblea compilando apposita relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità.

Inoltrano infine proposte ed osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

(Collegio dei Probiviri)

Art.27

Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante dell'Associazione. Esso è composto da tre membri effettivi ed uno supplente. I Probiviri non debbono far parte del Consiglio Direttivo e possono essere non soci del GSU. Vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Art.28

Su mandato del Presidente o del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, esaminati i casi, assunte le informazioni e le prove desiderate, proporrà i provvedimenti disciplinari relativi all'iscritto che violi, più o meno gravemente, lo Statuto sociale o il Regolamento, che venga trovato in contrasto con le norme per l'ammissione al Gruppo o comunque ne comprometta il buon nome.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere adottati dal Collegio dei Probiviri all'unanimità, sono inappellabili e vincolanti, salvo diverso parere dell'Assemblea, alla quale in ultima istanza i Soci sottoposti a provvedimento potranno appellarsi.

TITOLO III

Uffici e Gruppi di Lavoro

(Uffici)

Art.29

Sono Uffici del GSU.: la Biblioteca e il Magazzino dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'assemblea ordinaria, può istituire nuovi uffici.

Art.30

Ogni Ufficio ha un Responsabile ed eventualmente dei collaboratori. Il primo è nominato dal Consiglio Direttivo e può scegliere, con il gradimento del Consiglio stesso, i suoi collaboratori.

Gli Uffici possono avere un Regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo e considerato allegato al presente Regolamento ed hanno diritto di ottenere finanziamenti per il loro funzionamento in relazione alle disponibilità finanziarie del GSU. I Responsabili degli Uffici devono redigere un rendiconto della loro attività e farlo pervenire al Consiglio Direttivo alla fine di ogni anno solare. Essi rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea ordinaria.

(Gruppi di Lavoro)

Art.31

Sono gruppi di lavoro l'insieme di almeno 3 Soci, liberamente costituitisi in gruppo o incaricati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea ordinaria per occuparsi di un determinato argomento. Essi possono essere istituiti anche a termine, con il compito di relazionare entro la scadenza del mandato su un dato argomento.

Art.32

I Soci che hanno intenzione di creare un Gruppo di lavoro devono farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la costituzione di un Gruppo di lavoro venga rifiutata, il diniego dovrà essere motivato.

Ogni Gruppo di lavoro ha un Responsabile e risponde direttamente all'organismo che lo ha istituito o al Consiglio Direttivo nel caso di gruppi spontanei. I Gruppi di lavoro non hanno necessariamente un proprio regolamento interno e non hanno diritto a finanziamenti; possono chiedere finanziamenti al Consiglio Direttivo che deciderà di volta in volta, a seconda delle possibilità finanziarie del GSU, e fermo restando che gli Uffici hanno diritto di precedenza.

Ove finanziati, i Responsabili dei Gruppi di lavoro devono redigere un rendiconto della loro attività e farlo pervenire al Consiglio Direttivo alla fine di ogni anno solare.

Art.33

I Gruppi di lavoro spontanei non decadono allo scadere del triennio, ma possono essere semplicemente confermati dal Consiglio Direttivo entrante. I Gruppi di lavoro istituiti da altri organismi decadono quando vengono sciolti per decisione dell'organismo che li ha istituiti.

TITOLO IV

Scuola di Speleologia e Istruttori

Art.34

La Scuola di Speleologia di Urbino riconosciuta dalla Società Speleologica Italiana è parte integrante del Gruppo Speleologico Urbino. Pertanto il G.S.U. si occupa di reperire fondi destinati alla promozione di corsi di qualsiasi livello e dell'innalzamento del livello tecnico e culturale degli Istruttori Tecnici, degli Aiuto Istruttori e degli Istruttori di Speleologia della Scuola.

Art.35

Su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo l'insieme degli Istruttori di Tecnica e Aiuto Istruttori nominano il Direttore della Scuola e il Direttore del Corso nel rispetto delle norme stabilite dalla Società Speleologica Italiana.

Art.36

I fondi raccolti dalla Scuola di Speleologia di Urbino vengono inseriti in un capitolo di spesa specifico, sono destinati esclusivamente al mantenimento della stessa ed alla formazione tecnica-culturale degli Istruttori di Tecnica, Aiuto Istruttori e Istruttori di Speleologia. Il Consiglio Direttivo su proposta degli Istruttori e Aiuti della scuola propone all'assemblea ordinaria dei soci all'inizio di ogni anno l'importo finanziario del capitolo scuola da destinarsi per la manutenzione della stessa (materiale, formazione di Istruttori di Tecnica, Aiuto Istruttori e Istruttori di Speleologia).

Art.37

Per quanto non citato nel presente regolamento ci si rifà al regolamento delle scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana.

TITOLO V

Modifiche al Regolamento

Art.38

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci Ordinari.

Le proposte di modifica del Regolamento sono portate in assemblea per la discussione quando siano sottoscritte da almeno un decimo dei Soci o siano fatte proprie dal Consiglio Direttivo. Esse devono essere portate a conoscenza dei Soci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

TITOLO VI

Norme Finali e Transitorie

Art.39

Le elezioni del Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Proviviri; Vengono effettuate, salvo decadenza anticipata, entro il mese di dicembre del periodo di decadenza.

Art. 40

Allegati al presente regolamento:

Allegato I: regolamentazione del Magazzino.

Allegato II: regolamentazione della Biblioteca

Regolamento del Magazzino del Gruppo Speleologico Urbinato

Art. 1

Il prelievo dell'attrezzatura può essere effettuato solo a titolo personale. Chi effettua il prelievo è responsabile della restituzione dell'attrezzatura.

Art. 2

Possono prelevare attrezzatura soltanto i soci del G.S.U.: eventuali terze parti potranno usufruire del detto materiale limitatamente alle attività svolte con i soci del gruppo. Il prelievo effettuato a tale titolo dovrà essere controfirmato da almeno un Membro Effettivo il quale si farà garante del corretto utilizzo e della restituzione del materiale stesso.

Art. 3

Il Consiglio Direttiva nomina un Magazziniere ed un suo Vice. Il Magazziniere dovrà provvedere a segnare sull'apposito registro le generalità di chi effettua il prelievo, la data, l'attrezzatura prelevata ed il relativo luogo di impiego; il prelevante dovrà apporre la propria firma sul registro, mancando la quale il Magazziniere continuerà ad essere responsabile anche del materiale prelevato.

Art. 4

Chi preleva attrezzatura è tenuto a riconsegnarla entro e non oltre 14 giorni dal momento del prelievo, pulita e in ordine e deve verificare che il Magazziniere apponga sull'apposito registro la data di riconsegna e la propria firma, mancando le quali il socio prelevante continua ad essere responsabile del materiale prelevato.

Art. 5

L'attrezzatura va riconsegnata al Magazzino entro 14 giorni dal prelievo. Il Magazziniere non accetterà la restituzione di materiale sporco o in disordine. Nel caso in cui il materiale non rientri in Magazzino entro il 28° giorno dal prelievo, il socio interessato non potrà effettuare un successivo prelievo.

Art. 6

La riconsegna di materiali utilizzati per l'armo in grotte in esplorazione viene prorogata fino al termine dei lavori, stabilito dal Consiglio Direttivo; eventuali altri casi di proroga (oltre a quelli previsti nel successivo art. 9) sono ammessi solo eccezionalmente e per motivi più che validi e dovranno comunque essere vagliati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

I prelievi dal Magazzino possono essere effettuati soltanto tramite il Magazziniere, al giovedì sera. Il Magazziniere dovrà garantire la propria presenza: solo in casi eccezionali, sotto la propria responsabilità, potrà delegare un suo sostituto.

Art. 8

Il prelievo delle attrezzature didattiche (caschi, bombole, discensori, maniglie e croll) è a pagamento: il prelevamento del suddetto materiale può essere fatto solo previo pagamento delle quote qui prestabilite, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo:

Casco: Euro 1,50

Bombola: Euro 1,50

Discensore: Euro 1,00

Maniglia: Euro 1,00

Croll: Euro 1,00

Tali quote dovranno essere versate al Magazziniere al momento del ritiro di ogni attrezzo.

Durante le regolari uscite dei corsi di speleologia promossi dal G.S.U. gli iscritti ai corsi potranno fruire di tutte le attrezzature suddette previo pagamento di tutte le quote promozionali ridotte (€ 3,00 per ogni uscita), da versare all'atto dell'iscrizione al corso stesso; per l'intera durata del corso tali attrezzature saranno suddivise ed affidate dal Magazziniere agli Istruttori e Aiuto-Istruttori, i quali ne saranno singolarmente responsabili e provvederanno poi a riconsegnare il tutto al Magazzino entro il 12° giorno successivo all'uscita conclusiva del corso.

Art. 9

I soci devono segnalare al Magazziniere eventuali deterioramenti individuati e/o causati. Il Magazziniere è tenuto a controllare lo stato del materiale e a porre immediatamente in disuso il materiale deteriorato, informandone il Consiglio Direttivo.

I soci prelevanti devono comunque verificare sempre lo stato del materiale prelevato prima di utilizzarlo.

Art. 10

Le attrezzature danneggiate o smarrite vanno reintegrate, a spesa e a cura del singolo responsabile del prelievo.

Art. 11

Nella sede del G.S.U. deve sempre essere consultabile dai soci l'elenco aggiornato di tutte le attrezzature contenute nel Magazzino.

Art. 12

Se richiesto da qualche socio, il Magazziniere esporrà in oltre in sede l'elenco aggiornato delle attrezzature temporaneamente non disponibili in Magazzino (comprensivo dei nominativi dei soci che le hanno in deposito e della data in cui sono state ritirate dal Magazzino).

Regolamento della biblioteca

Art. 1

Il Gruppo Speleologico Urbinate G.S.U. dispone di un proprio patrimonio librario e cartografico ordinato nella Biblioteca del G.S.U., necessario per favorire una migliore conoscenza del territorio e dell'ambiente naturale, per coadiuvare la ricerca scientifica, l'attività speleologica (esplorativa e didattica), Alpinistica e naturalistica in genere del G.S.U. - DLF stesso e per garantire a tutti gli utenti la diffusione culturale nel settore naturalistico, con particolare apertura ai temi carsologici e idrogeologici.

Art. 2

La Biblioteca del G.S.U. è tematica e specializzata nei settori speleologico, carsologico e idrogeologico e più in generale nelle Scienze dell'Ambiente e del Territorio, con particolare riguardo al territorio carsico.

Art. 3

L'attività della Biblioteca si esplica attraverso:

- § la collocazione, la registrazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico;
- § la distribuzione e il prestito ai soci del G.S.U. e agli utenti esterni interessati alla materia, nonché il prestito interbibliotecario;
- § la ricerca bibliografica;
- § l'accrescimento del patrimonio bibliografico attraverso acquisti ed acquisizioni;
- § la promozione di attività culturali didattiche e divulgative.

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4

La Biblioteca è retta dall'apposito Bibliotecario e Vice eletto dal Consiglio Direttivo. L'incarico decade quando decade il consiglio.

Art. 5

Il Bibliotecario raccoglie, registra, scheda per argomenti e riordina le pubblicazioni in arrivo; provvede a spedire le pubblicazioni di gruppo a persone o enti registrati nell'apposito Indirizzario di Gruppo; cura il disbrigo di corrispondenza concernente la Biblioteca; garantisce ai soci del G.S.U. il servizio di consultazione; è a disposizione dei lettori non soci per ogni informazione e per ogni informazione, anche bibliografica, per il servizio di lettura e consultazione in sede e per ogni prestito di pubblicazioni.

Art. 6

Di tutte le pubblicazioni e di tutto il materiale cartografico e bibliografico viene redatto annualmente un inventario, mentre nel corso dell'anno le pubblicazioni immesse in Biblioteca vengono registrate in ingresso, con numero d'ordine e data di immissione, descrivendo per ogni opera l'autore, il titolo e l'anno di edizione.

Art. 7

Tutte le pubblicazioni della Biblioteca sono contrassegnate dal timbro del G.S.U., con data e numero di inventario segnato sul retro del frontespizio, analogo timbro è apposto sugli allegati, sulle tavole e su tutto il materiale cartografico e topografico.

Art. 8

Le pubblicazioni della Biblioteca del G.S.U. sono collocate negli armadi con un criterio che segue tanto la ripartizione geografica quanto la suddivisione per materie ed argomenti scientifici.

Il patrimonio bibliografico e cartografico della Biblioteca del G.S.U. viene accresciuto annualmente secondo un programma predisposto dal Bibliotecario e ratificato dal Consiglio Direttivo.

La Biblioteca del G.S.U. dispone di un proprio bilancio finanziario facente parte del più generale bilancio del Gruppo Speleologico Urbinato.

Art. 9

Chiunque può consultare presso la sede del G.S.U il materiale bibliografico e cartografico conservato; il servizio di prestito a domicilio è aperto anche agli utenti non soci G.S.U., ad eccezione delle pubblicazioni escluse dal prestito per la loro rarità, il loro pregio o la frequenza di consultazione.

Il servizio è gratuito per tutti gli utenti.

I lettori non soci possono accedere al prestito esibendo la Carta d'Identità e tramite l'iscrizione allo schedario degli utenti.

Art. 10

Le pubblicazioni devono essere richieste e riconsegnate esclusivamente al Bibliotecario.

Art. 12

Per ogni pubblicazione data a prestito viene annotato nell'apposito registro:

§ la data del prestito;

§ cognome e nome del richiedente;

§ firma del richiedente;

§ autore e titolo abbreviato;

§ numero generale d'inventario.

All'atto della restituzione a fianco della predetta registrazione viene apposta la data e la firma del Bibliotecario.

Art. 13

Tutte le pubblicazioni non possono essere consultate o lette prima che ne sia stata registrata l'immissione in Biblioteca.

PRESTITO PUBBLICAZIONI

Art. 14

Il prestito è limitato ogni volta a 5 volumi oppure a 10 riviste.

Art. 15

La durata del prestito è limitata a 14 giorni. La ritardata restituzione comporta la temporanea esclusione dal prestito.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo su proposta del Bibliotecario stabilisce le opere escluse dal prestito, in particolare tutta la cartografia, le pubblicazioni donate sotto tale condizione, i volumi in cattivo stato di conservazione, le opere di particolare pregio e quelle di frequente consultazione. Il relativo elenco è disponibile nella Biblioteca. Può essere fatta eccezione alla presente norma solo per particolari e documentati motivi di studio, riducendo però a soli 7 giorni la durata del prestito.

Art. 17

Il Bibliotecario del Gruppo Speleologico Urbinate deve predisporre ogni tre mesi l'elenco delle pubblicazioni in prestito, evidenziando particolari ritardi nella riconsegna e presentarlo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18

Tutte le pubblicazioni eventualmente deteriorate o perdute dagli utenti dovranno essere sostituite e rimesse a cura dell'utente interessato, che dovrà procurare copia delle pubblicazioni in oggetto.

In caso di smarrimento è consentita la sostituzione dell'originale con fotocopie rilegate solo se la pubblicazione non risulta più reperibile altrimenti. L'autore dello smarrimento può comunque essere escluso da ulteriori prestiti.

Art. 19

È ammesso il prestito interbibliotecario con le Biblioteche degli Enti locali e di interesse locale delle marche, con vincolo di reciprocità e secondo modalità concordate con le Biblioteche stesse.

Art. 20

Il servizio del prestito interbibliotecario è gratuito. Il rimborso delle spese di spedizione o consegna dei volumi è a carico del richiedente.

SERVIZIO SCAMBI

Art. 21

Il servizio scambi ha lo scopo di assicurare alla Biblioteca un continuo accrescimento ed aggiornamento attraverso lo scambio delle pubblicazioni del Gruppo Speleologico Urbinate con quelle di associazioni ed enti similari.